

BStGer RR.2014.210 vom 17. September 2014

Bundesstrafgericht, 2014-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2014.210

FR: TPF RR.2014.210 du 17 septembre 2014

IT: TPF RR.2014.210 del 17 settembre 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

- 4 -

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 15 luglio 2014 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sui conti delle insorgenti presso l'UBS a

Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto della criticata misura d'assistenza, A. Ltd., B. Ltd., C. Ltd. e D. Ltd. sono legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.

- 5 -

E. 2.1

Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

E. 2.2

Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, questa Corte, nella sua sentenza del 4 ottobre 2010, aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. RR.2010.135-138, consid. 4.1). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udien-

- 6 -

za preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da E. a F. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede indurrebbe a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società ricorrenti, essendo questi assai più elevati della somma in questione. Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a G. e H., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di be-

neficiari economici dei conti n. 1 intestato a B. Ltd., n. 2 intestato a C. Ltd. e n. 3 intestato a A. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di \$ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di \$ 10,50 mln proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (...) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995- 2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Risulta evidente che quanto precede deve essere preso in considerazione da questa Corte per determinare l'importo che deve rimanere sequestrato in Svizzera. Da respingere in questo ambito sono le censure ricorsuali riguardo alla presunta illiceità dell'estensione delle indagini per riciclaggio a G. e H., avvenuta nel 2009. Trattandosi di un'inchiesta molto complessa che dura oramai da diversi anni, è naturale e comprensibile che nel corso della stessa possano essere emersi elementi che hanno permesso, col tempo, di meglio chiarire i fatti, segnatamente i flussi di denaro. Le informazioni contenute nello scritto del 9 dicembre 2011 (v. act. 7.5), frutto della corretta e normale attività di verifica dell'autorità d'esecuzione della validità di una domanda di assistenza, costituiscono un complemento rogatorio legittimo e anche logico, visto che riguarda il presunto riciclaggio del denaro oggetto della presunta appropriazione indebita per la quale è stata presentata la rogatoria nel 2005, riciclaggio contestato formalmente a G. e H. dal 2009. È vero che la decisione impugnata non dedica particolare attenzione al reato di riciclaggio in questione, anche se poi nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2013 (v. act. 12 pag. 2) il MPC dichiara di non dubitare "dell'affermazione fornita dal pubblico ministero italiano in merito all'entità del corpo del reato, che viene quantificato per il capo di riciclaggio a ca. 117 milioni di euro". La presente Corte deve tenere comunque in considerazione tutti gli elementi dell'incarto per statuire sulla validità di una rogatoria, non essendo vincolata dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). Le ricorrenti sono state altresì messe in condizione di

- 7 -

prendere posizione sullo scritto del 9 dicembre 2011 inviato dall'autorità rogante, in ossequio al loro diritto di essere sentite. Per tacere del fatto che le informazioni contenute in detto scritto figuravano già nella richiesta di rinvio a giudizio del 9 marzo 2010 ed erano comunque parte del fascicolo processuale della presente causa (v. act. 1.21).

E. 2.3

Relativamente alla problematica della prescrizione dei reati oggetto di indagini all'estero, occorre innanzitutto rilevare che la risposta alla domanda se l'azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Ad ogni modo, in concreto, va rilevato che i sequestri contestati poggiano attualmente anche sul presunto reato di riciclaggio di denaro contestato a G. e H. in Italia, "denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 7). Giusta l'art. 170 comma 1 del Codice penale italiano, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato (in questo ambito v. anche LUIGI DOMENICO CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis C.P.), in Ermanno Cappa/Luigi Domenico Cerqua [curatori], Il riciclaggio di denaro, Milano 2012, pag. 91). Questo implica la possibilità per il giudice italiano di confiscare il provento del reato di riciclaggio

di denaro quand'anche il crimine a monte, nel nostro caso l'appropriazione indebita, fosse prescritto. Ciò corrisponde del resto alla giurisprudenza vigente in Svizzera sulla prescrizione dell'art. 305bis CP (v. DTF 126 IV 255 con- sid. 2bb). Per tacere del fatto che l'ostacolo della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiesto, di cui all'art. 18 n. 4 lett. c CRic, in virtù del sopraccitato principio di favore (v. supra consid. 1.2) non risulta qui op- ponibile (A. DONATSCH/S. HEIMGARTNER/M. SIMONEK, Internationale Re- chtshilfe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 76).

E. 2.3.1

Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.215-218), questa Corte ha in parti- colare considerato:

"2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

E. 2.3.2

Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.193-196, la stessa Corte ha in particolare considerato quanto segue:

"3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve ve- rificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzio- nato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12 CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del manteni- mento della misura.

3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro parziale dei conti delle ricorrenti, ritenendo le misure, a suo tempo ordinate, non più giustificate alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 otto- bre 2011 emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di

- 10 -

Milano, atto confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autori- tà rogante di esprimersi sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comunicare alle autorità italiane il contenuto della sud- detta sentenza, dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, alla luce delle vincolanti considera- zioni espresse nella sentenza del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali (v. ibidem). Or- bene, sulla base dello scritto del 15 maggio 2013, il MPC ha riconfermato i sequestri dei conti delle società ricorrenti, senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sentenza RR.2012.215- 218.

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori patrimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che

ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denominazione "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306; v. act. 1.19, pag. 3 e seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.

- 11 -

3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confisca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni confiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in Internet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il

provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenza tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giurisprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova, la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima

- 12 -

dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza citata).

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'organizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l. n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla disponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzionato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallelamente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il "pacchetto sicurezza", Roma, 2009, pag. 163 e segg.; ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa

infrazione e gli oggetti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha del resto essa stessa ommesso di riprendere nella decisione impugnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giudizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatoriamente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 agosto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del 2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società A. Ltd., C. Ltd., B. Ltd. e D. Ltd., nonché di atti acquisiti presso la società I. Company, fiduciaria appartenente a G. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati defi-

- 13 -

nitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data

E. 2.4

Appurato quanto precede, occorre esaminare, alla luce degli atti dell'incarto, se i sequestri contestati debbano o meno essere confermati nella loro integralità. Occorre innanzitutto rilevare che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, il quale è stato confermato dalla Corte suprema di cassazione il 18 maggio 2012 (v. act. 1.5), il conto n. 4 presso UBS intestato a D. Ltd., a differenza dei conti delle altre ricorrenti, non viene in alcun modo menzionato come possibile vettore di denaro d'origine criminale (v. act. 1.4 pag. 6), fatto già evidenziato da questa Corte nella sua sentenza del 4 ottobre 2010 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in fine), senza però che questo abbia portato ad ulteriori spiegazioni né dal MPC né dall'autorità rogante, la quale nemmeno lo menziona nella sua risposta del 16 febbraio 2012 (v. act. 7.8). Per detto conto, con un saldo il 31 dicembre 2011 di USD 3'592'204 (v. act. 7.11), non appaiono più esserci motivi per mantenere il sequestro, dato che non si vede come allo stadio attuale della procedura in Italia, dopo il citato passaggio dello scoglio del decreto del GUP (v. supra consid. 2.2) e all'interno del perimetro invalicabile posto dal principio accusatorio (v. art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU; CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonven-

- 8 -

tion, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.), vi siano ancora margini per ipotizzare in maniera proceduralmente legittima un legame fra il conto in questione e gli atti di riciclaggio rimproverati a G. e H., ma neppure con gli imputati del reato a monte, segnatamente con Frank Agrama e le società a lui riconducibili (v. act. 1.4 pag. 2 e seg.). In questo ambito occorre rilevare che secondo l'art. 417 CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in

forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicito, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP). Ciò precisato, secondo il decreto summenzionato, G. e H. avrebbero occultato sui conti intestati a B. Ltd., C. Ltd, e A. Ltd., oggetto della decisione impugnata, una somma complessiva di USD 77'186'000 proveniente dal conto corrente di F. presso Irish National Bank di Dublino nonché una somma di USD 10'500'000 proveniente dal conto B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles; in totale dunque USD 87'686'000 (v. act. 1.4 pag. 6, capo e, lett. a). È a torto che l'autorità d'esecuzione e l'autorità rogante sommano, apparentemente, a tale importo USD 30'000'000 menzionati alla lett. b del capo e), il quale prevede che G. e H. "trasferivano in data 24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto C. Ltd. presso UBS Lugano complessivi \$ 30 milioni a favore del conto 8 presso UBS Hong Kong intestato ad A. Ltd. – somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong Kong al conto A. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente ritrasferite, tra il 12 ed il 20 gennaio 2006, a favore dei conti C. Ltd. e B. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriuscite dai conti C. Ltd. e B. Ltd. con la dicitura security transfer". Come ben si comprende, la somma di USD 30'000'000 di cui sopra è in realtà già compresa nell'importo di USD 87'686'000, fatto sul quale questa autorità, nella sua sentenza del

E. 2.5

Tuttavia, prima di procedere ad uno sblocco sia del conto di D. Ltd. che dei conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.4 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o revocare parzialmente i sequestri. Dovesse ritenere confermate le ragioni di una revoca dei sequestri oltre la citata soglia di USD 87'686'000, l'autorità d'esecuzione, prima di emanare una decisione formale in tal senso, dovrà di nuovo interpellare l'autorità rogante, fissandole un nuovo termine di 30 giorni, affinché si determini sulle modalità di dissequestro, indicando, per quanto riguarda i conti intestati alle società B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., quelli su cui sono ancora ipotizzabili confische nel perimetro indicato dalla decisione del GUP del 18 ottobre 2011, non essendo possibile, per questa Corte, alla luce della documentazione agli atti, definire dei criteri più precisi di ripartizione fra di essi. Diverso invece il caso per il conto n. 4 presso UBS SA,

intestato a D. Ltd., il quale, in caso di conferma delle ragioni del dissequestro, andrebbe sbloccato nella sua totalità, senza necessità di raccogliere ulteriori informazioni. La decisione sui sequestri del MPC sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, questa Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso delle ricorrenti.

E. 4

ottobre 2010 (v. pag. 8), aveva già attirato l'attenzione. Anche su tale punto, il MPC e l'autorità rogante non hanno preso posizione. In questo senso, anche per i conti di pertinenza di B. Ltd., C. Ltd., e A. Ltd., non appaiono più esserci motivi per il mantenimento integrale del sequestro, nella misura in cui al di là della somma di USD 87'686'000 non si vede come allo stadio attuale della procedura i valori in questione potrebbero ancora formare in futuro oggetto di confisca.

- 9 -

E. 4.1

In parte soccombenti, le ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), fissate nel caso concreto a fr. 3'000.-- e poste a loro carico. Esse sono coperte dall'anticipo già versato di fr. 10'000.-- e l'eccedente sarà restituito alle ricorrenti dalla cassa del Tribunale penale federale.

E. 4.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato di chi dirige il procedimento oppure, nelle procedura davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo il libero apprezzamento. Nella fattispecie, tenuto conto della complessità del pro-

- 16 -

cedimento, come pure però della parziale soccombenza, si giustifica il riconoscimento di un onorario ridotto ammontante a fr. 2'000.--. L'indennità per ripetibili a favore delle società ricorrenti è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 17 -

E. 9

agosto 2013. L'autorità rogante ritiene che dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a

quanto affermato dalle ricorrenti, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a A. Ltd. presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analizzare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedissequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a confermare il sequestro dei conti delle ricorrenti. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno i sequestri. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi, il Tribunale penale federale ha respinto sia il ricorso che la domanda di sospensione della procedura.

3.

3.1 Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia da annullare ed i sequestri da revocare nella loro integralità, nella misura in cui due fatti nuovi di eccezionale rilevanza sarebbero intervenuti nel procedimento penale estero. Il primo è costituito dalla sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano (II Sezione penale), la quale ha prosciolto G. e H. dal reato di riciclaggio, assolto Frank Agrama dal reato di frode fiscale perché il fatto non costituisce reato nonché prosciolto G., H. e Agrama per tutte le contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. A conseguenza di ciò, il tribunale milanese ha respinto la richiesta di confisca avanzata del pubblico ministero italiano in data 22 maggio 2014 relativamente alla somma sequestrata presso UBS SA in Svizzera pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decorrenza, l'8 luglio 2014, del termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare, sulla base della documentazione ricevuta da Hong Kong, eventuali nuovi elementi a sostegno del mantenimento del sequestro contestato.

Il MPC, dal canto suo, considera importante attendere la motivazione scritta della sentenza milanese e quindi un'eventuale impugnazione di quest'ul-

- 14 -

tima da parte del pubblico ministero italiano, ritenuto che il dissequestro dei valori patrimoniali bloccati potrebbe intervenire unicamente al termine della procedura penale estera, quindi con una sentenza cresciuta in giudicato.

Della stessa opinione è l'UFG, per il quale è necessario attendere una decisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane.

3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sentenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al contenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ultimo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiarando altresì la

prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. allegato ad act. 1.3 pag. 1 e 1.4). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichiarato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti annualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'elemento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a G. e H. sono stati riquilificati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per intervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pubblico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la decisione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. allegato ad act. 1.3 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel considerando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formalmente riferibili a G. e H." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documentazione proveniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezionalmente concesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro parziale (riguardante la somma eccedente l'importo di USD 87'686'000), non vi è più margine a questo punto per un supplementare rinvio dello stesso, viste le sue ragioni materiali così come già esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. supra consid. 2.3.1). Le conclusioni presentate dal pubblico ministero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 confermano del resto la necessità di mantenere il blocco unicamente sull'importo summenzionato (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha chiesto la confisca (ex art. 240 primo

- 15 -

comma CP italiano) dei valori patrimoniali depositati sui conti delle ricorrenti unicamente a concorrenza di USD 87.6 milioni (v. anche sentenza RR.2013.193-196 del 6 dicembre 2013, consid. 3.3, per quanto riguarda l'inapplicabilità della confisca ex art. 12-sexies D.l. n. 306). Non può per contro essere dato seguito alla richiesta delle ricorrenti di dissequestrare l'integralità dei beni patrimoniali bloccati, nella misura in cui la sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano non contiene elementi sufficienti a rovesciare le conclusioni di cui nella sentenza di questo Tribunale del 4 aprile 2013 al considerando 2.4 limitatamente all'importo in questione (v. supra consid. 2.3.1).

In conclusione, da quanto sopra discende che il ricorso va parzialmente accolto. È ordinato quindi il dissequestro del conto n. 4 intestato a D. Ltd., presso UBS SA, nonché, nel senso dei considerandi, dei conti n. 5, intestato a B. Ltd., n. 6, intestato a C. Ltd. e n. 7, intestato a A. Ltd., presso UBS SA, a concorrenza della somma eccedente l'importo di USD 87'686'000. Come già rilevato nella sentenza 4 aprile 2013 (v. consid. 2.5), non essendo possibile per quest'ultimi conti, alla luce della documentazione agli atti, definire dei criteri precisi di ripartizione fra di essi, all'autorità d'esecuzione spetta interpellare senza indugio l'autorità rogante affinché si determini sulle modalità di dissequestro.

4.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.